



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 10-02-2022

COPIA

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022: CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI IN VIGORE NEL 2021.**

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	P
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	P
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	P
DI SARIO PAOLO	A		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa De Virgilio Natalia Maria Carmela, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	A
--------------------	---

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 03-01-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 03-01-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### SU PROPOSTA DELSINDACO

**UDITA** l'illustrazione della proposta effettuata dal cons. Caniglia ;

**PRESO ATTO** dell'intervento del cons. Cipollone che propone di elevare l'imponibile di prelievo ad euri diecimila e la risposta del Vice Sindaco che non è consentito;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione*

*dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

## **VISTI**

- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 che dispone che gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione come fissata dalle norme statali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché approvate entro il termine per deliberare i Bilanci.

-l'art. 151 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa per gli Enti Locali al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che tale termine può essere differito con Decreto del MI, d'intesa con il MeF, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

- il DM Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla GU n. 309 del 30/12/2021) il quale dispone il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31/03/2022;

## **RICHIAMATE**

- le deliberazioni C.C. nn. 20 del 03/10/2012 e 7 del 13/02/2013, con cui era stata fissata l'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi inferiori o uguali a € 7.499,00 e l'aliquota ordinaria dello 0,8% dell'addizionale Comunale all'Irpef per tutti gli altri redditi, a decorrere dall'anno 2012;

- la deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2021, con cui sono state confermate le aliquote e detrazioni anche per l'esercizio 2021 come di seguito:

REDDITI	ALIQUOTE
Per i redditi inferiori o uguali a € 7.499,00	ESENZIONE
Per tutti gli altri redditi	0,8%

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla conferma per l'esercizio 2022 delle aliquote e detrazioni già in vigore per il precedente esercizio 2021, come in narrativa riportato;

#### **ACQUISITI**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dallo stesso Responsabile del Settore Finanziario;

#### **VISTI**

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

la L: 145 del 28/12/2018;

lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7 (sette) , 1 (uno) astenuto e due contrari( Cipollone e locca ) ,su dieci votanti , espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** le aliquote e le esenzioni nonché tutto quanto previsto nel Regolamento approvato con delibere di C.C. n. 20/2012 e 7/2013, esecutive agli effetti di legge, già in vigore nel precedente esercizio 2021, giusta delibera N° 14 del 28/04/2021;
2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente e prudenzialmente in € 250.000,00 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 1;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro i termini di legge;
4. **DI DARE ATTO** che alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune provvederà il Responsabile della Trasparenza Amministrativa.
5. **DI RENDERE** , con separata votazione e con voti favorevoli 7 (sette) , 1 (uno) astenuto e due contrari ( Cipollone e locca ) su dieci votanti , espressi nelle forme di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, IV comma,, del d.lgs.267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18-02-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 18-02-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 204 DEL 18-02-2022

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 18-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 18-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Virgilio Natalia Maria Carmela

---